

Abruzzo

L.R. 8-2-2005 n. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo: legge finanziaria reg. 2005

Art. 99

Modifiche alla L.R. n. 25/1988.

1. All'*art. 6 della L.R. n. 25/1988* concernente: Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'*art. 12 della legge n. 1766/1927*, dell'*art. 6 della L.R. n. 25/1988* e della *L.R. n. 68/1999* beneficiano delle esenzioni previste dall'*art. 2 della legge n. 692/1981*.».

2. L'*art. 10, comma 2, della L.R. n. 25/1988* va interpretato nel senso che la procedura di sclassificazione prescinde dalla previa assegnazione a categoria dei ruoli di cui all'*art. 11 della legge n. 1766/1927* ed all'*art. 7 della L.R. n. 25/1988*.

3. All'*art. 12 della L.R. n. 25/1988* sono aggiunti i seguenti commi:

«8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del commissariato di L'Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione.».

da www.demaniocivico.it